

**CONDIZIONI PER IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO
(ANTICIPAZIONE FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA')**

ENTE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Prov. FI

Richiesta Anticipazione a valere sul Fondo rotativo per la progettualità di € 2.086.187,79

Per PROGETTAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO MEUCCI - GALILEI

Posizione n. _____ Protocollo Ente n. _____ Protocollo Ente data _____

Il sottoscritto ROCCO CONTE

Nella sua qualità di DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

ATTESTA

In relazione alle disposizioni dell'art. 203 TUEL:

- che il Consiglio dell'Ente con atto n. 25 del 18/04/2018 divenuto esecutivo ai sensi di legge, ha approvato il rendiconto:


del penultimo anno antecedente quello in cui viene deliberato il ricorso all'indebitamento (per le domande di Anticipazione pervenute in data antecedente al termine fissato per l'approvazione del rendiconto relativo all'anno precedente);

dell'ultimo anno antecedente quello in cui viene deliberato il ricorso all'indebitamento (per le domande di Anticipazione pervenute in data successiva al termine fissato per l'approvazione del rendiconto relativo all'anno precedente);

- che il Consiglio dell'Ente con atto n. _____ del _____ divenuto esecutivo ai sensi di legge, ha:

approvato il bilancio di previsione finanziario almeno triennale, il cui anno di decorrenza coincide con l'anno di richiesta dell'Anticipazione. In tale bilancio è inserita la previsione relativa all'Anticipazione rispettivamente nella parte entrata, al titolo VI e nella parte spesa, al titolo II ovvero al titolo III;

approvato/ratificato la variazione al bilancio di previsione finanziario almeno triennale, il cui anno di decorrenza coincide con l'anno di richiesta del prestito. A seguito di tale variazione, nel bilancio è inserita la previsione relativa al prestito rispettivamente nella parte entrata, al titolo VI e nella parte spesa, al titolo II ovvero al titolo III.



In relazione al concorso agli obiettivi di finanza pubblica¹:

- che l'indebitamento avviene nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 823 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, avendo l'Ente adempiuto agli obblighi di monitoraggio e certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio relativi all'anno precedente di cui ai commi da 469 e 474 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e, inoltre:

- che l'Ente, nel corrente anno, può ricorrere a nuovo indebitamento in quanto non è assoggettabile al divieto previsto dall'art. 1, comma 475, lett. d) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 per mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2017 e/o precedenti;
- che, pur essendo stato accertato a carico dell'ente il mancato rispetto del saldo di finanza pubblica per l'anno 2017 e/o precedenti in un periodo successivo a quello cui la violazione si riferisce, all'ente non è applicabile la sanzione o limitazione amministrativa relativa al divieto di nuovo indebitamento nel corrente esercizio.

In relazione alle disposizioni del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati):

- che l'Ente ha rispettato gli obblighi previsti dall'art. 27 comma 2 c) e dall'art. 37, comma 1 b) del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 e che pertanto l'Ente non risulta inadempiente agli obblighi di certificazione dei crediti o diniego non motivato anche parziale della certificazione stessa.

In relazione alle disposizioni dell'art. 243 bis TUEL (procedura di riequilibrio finanziario pluriennale):

- che l'Ente non si trova nelle condizioni previste dall'art. 243 bis TUEL.
- che l'Ente si trova nelle condizioni previste dall'art. 243 bis TUEL e può contrarre nuovo indebitamento nel rispetto delle relative disposizioni.

FIRENZE

29/10/2019

(luogo e data)

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

DOTT. ROCCO CONTE



(Timbro e Firma)

¹ Da prodursi esclusivamente da parte di Comuni, Province, Città Metropolitane.